

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 16/11/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere erede dell'intestatario di un buono fruttifero del valore nominale di Lire 5.000.000, emesso in data 11/12/1989 e riscosso in data 18/08/2020. Lamenta che gli interessi corrisposti dall'intermediario all'atto del rimborso non sono conformi a quanto indicato originariamente sul retro dei titoli. In particolare, sostiene di aver diritto:

- per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, atteso che con il timbro apposto dall'intermediario sul retro dei buoni sono stati modificati i rendimenti dei titoli fino al 20° anno, mentre non risultano modificate le condizioni previste per il periodo successivo.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi e alle spese di assistenza difensiva. L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso all'ABF:

a) per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del buono, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale;

b) per incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'Emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (ai sensi dell'art. 23, comma 4 del t.u.f.).

Nel merito l'intermediario rappresenta che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;
- nel caso di specie sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato DM, apponendo sui buoni i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";
- era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.
- anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l'art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

L'intermediario chiede pertanto, preliminarmente, di dichiarare il ricorso irricevibile e/o di rigettarlo nel merito.

Il Collegio nella seduta del 21.09.2021 sospendeva il ricorso per integrazione istruttoria. Il Collegio invitava la parte ricorrente a depositare la dichiarazione di successione o la relativa attestazione di esenzione. A tale adempimento il ricorrente ha adempiuto tempestivamente.

DIRITTO

Il Collegio deve pronunciarsi sulle sollevate eccezioni di carattere preliminare.

In relazione all'eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione dell'8 novembre 2013, n. 5676, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti

finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari»; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 *ter*, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v. Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento». Vi è di più. L’ACF sul punto ha precisato che deve escludersi la competenza in tema di buoni postali fruttiferi di detto organismo, poiché essi non rientrano nel novero dei valori mobiliari essendo privi del requisito della “negoziabilità” e, dunque, dell’idoneità ad essere oggetto di transazioni sui mercati finanziari, cosicché le controversie afferenti a tale tipologia di titoli non possono ritenersi rientranti nell’ambito della competenza ACF, essendo questa circoscritta alla materia dei servizi e delle attività d’investimento, come individuata dall’art. 4, comma 1, del Reg. ACF (tra le tante si veda ACF, 26 ottobre 2017, n. 100).

Va, altresì, rigettata anche l’eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli *de quibus* [...] le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell’emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all’elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell’ABF».

Venendo alla trattazione del merito della controversia, il Collegio osserva quanto segue.

La questione sottoposta al Collegio riguarda un BFP della serie Q/P sottoscritto in data 11.12.1989.

Dalla copia del BFP emerge che lo stesso è stato emesso su un modulo che è stato oggetto di correzioni sul fronte e sul retro. Sul tergo del titolo, risultano due timbri correttivi sovrapposti riportanti il rendimento del buono. La predetta modifica non consente, pertanto, di accogliere la domanda di rideterminazione del rendimento che va dal 1° anno al 20° anno.

Inoltre, la parte ricorrente afferma che le condizioni riportate nella tabella a tergo del buono, riferita all’ultimo decennio di vita dello stesso, ha generato il legittimo affidamento circa la validità dell’importo dovuto a titolo di interesse. Il timbro apposto sul buono non modifica le condizioni di rendimento dal 21° al 30° anno.

I BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei

caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005), di talché “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Secondo consolidato orientamento di questo Arbitro “in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all'emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione” (cfr., Coll. di Roma, dec. n. 16901/18; Coll. di Roma, dec. n. 26252/19). In tal senso, le SS.UU. (11 febbraio 2019, n. 3963) hanno precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi “la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.

Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 ha affermato che “...In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”. In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Nel caso in esame, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento nella parte ricorrente, la quale ha confidato nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (Collegio Napoli, decisione n. 10630/2020).

Non sfugge a questo Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono oggetto del presente ricorso. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo”. Sul punto la giurisprudenza di merito ha evidenziato che: “Poiché l'art. 4 del DM 13.6.1986 fa riferimento alla tabella stampata sui buoni fruttiferi postali, qualora l'ufficio postale in sede di emissione di titoli appartenenti alla serie Q utilizzi moduli della serie precedente P senza correggere interamente i rendimenti trentennali della tabella, Poste italiane è tenuta ad adempiere al contratto con il sottoscrittore così come risulta dal

tenore del titolo, anche a condizioni migliori rispetto a quelle normativamente stabilite” (Trib. Milano, 9 gennaio 2020, n. 91). Ancora: “Qualora il Buono Postale Fruttifero della serie Q/P sia sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del DM 13.06.1986, la liquidazione degli ultimi 10 anni deve avvenire secondo i rendimenti indicati a tergo del titolo, in ossequio al principio stabilito dalle SS. UU. n. 13979/2007, e non secondo il citato DM” (Trib. Vicenza, 18 maggio 2021; App. Brescia, 7 ottobre 2021).

La domanda di parte ricorrente appare fondata, sicché l’intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo appratente alla serie Q/P, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo (Collegio di Napoli, 9 gennaio 2019, n. 379; Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998).

Il Collegio riconosce € 200,00 a titolo di spese legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO